

Aula 'B'



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN OMME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

11220/04

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -  
Dott. Michele DE LUCA - Consigliere -  
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -  
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -  
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -

R.G.N. 11253/02

Cron. 18732

Rep.

Ud.11/11/03

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

DI MEO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
TACITO n. 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO  
COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato ENZO AUGUSTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

A.M.E.T. SPA - AZIENDA MUNICIPALIZZATA ELETTRICITA'  
TRASPORTI TRANI, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE  
GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato  
GAETANO VENETO, che lo rappresenta e difende, giusta  
delega in atti;



2003

5844



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 25/02 della Corte d'Appello di  
BARI, depositata il 31/01/02 - R.G.N. 1385/2001;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/11/03 dal Consigliere Dott. Paolo  
STILE;

udito l'Avvocato *COSSUE l'avv.to Enzo Augusto;*  
udito l'Avvocato ALESSADRINI per delega VENETO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

CANCELLIERE C1  
Giovanni Cantelmo

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Trani del 14 luglio 1999, l'ing. Pietro Di Meo esponeva che con lettera 30 maggio 1988 era stato assunto alle dipendenze dell'AMET, svolgendo le funzioni di coordinatore delle problematiche informatiche in azienda (Gruppo A-cat. A/1 del CCNL).

Aggiungeva che, in seguito a missiva del 19 novembre 1991, gli erano state attribuite dall'azienda mansioni dequalificanti di addetto all'Ufficio Commerciale, escludendo quelle relative al sistema informatico, le quali venivano assegnate al capo dell'ufficio commerciale; che, denunciata tale dequalificazione anche in via giudiziale, con sentenza del 25 ottobre 1996 gli era stato riconosciuto il diritto alle mansioni di assunzione; -che l'istante e le Associazioni di categoria avevano contestato l'operato dell'ente municipalizzato in ordine al concorso bandito il 21/2/1994 per posto di spettanza di specialista polivalente già presente in azienda; - che, invocando infondati addebiti, l'AMET dapprima aveva adottato un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, impugnato giudizialmente, e poi con lettera 28 aprile 1994 un atto di licenziamento, dichiarato illegittimo con le conseguenze di legge in via cautelare dal Pretore del lavoro di Trani con ordinanza del 29 giugno 1994, confermata in sede di reclamo con provvedimento 4 ottobre 1994; - che, pendente il giudizio di merito, in data 4 luglio 1994 era stato reintegrato nel posto di lavoro, ma di fatto emarginato da qualsiasi attività lavorativa inerente le proprie mansioni, con l'affidamento di compiti di archivista e di semplice immettitore di dati nel computer (impiegato di livello B1); - che il 7 aprile 1995 gli era stato finalmente assegnato un compito progettuale completato nel dicembre 1995, epoca dalla quale non gli veniva più affidata alcuna mansione;-che tale inattività, retribuita per ben tre anni e per otto ore al giorno, aveva arrecato pregiudizio alla sua dignità e professionalità e assunto notorietà pubblica anche in conseguenza di una ispezione presso l'AMET

ordinata dal Ministero del Lavoro; - che l'azienda il 4 dicembre 1998 gli aveva inviato la seguente missiva disciplinare: "in data 3/12/1998 questa Direzione è stata informata del fatto che Ella ha esposto, al di fuori della porta del Suo ufficio, visibile da tutti i dipendenti e dagli utenti di passaggio, una fotocopia di un articolo giornalistico riportante Sue dichiarazioni lesive della immagine dell'Azienda e contenenti gravi accuse, anche a valenza penale, nei confronti del Direttore"; che, nonostante le giustificazioni fornite il 12 dicembre 1998, con provvedimento 28 gennaio 1999, comunicato il successivo 29 gennaio, l'AMET aveva disposto il suo licenziamento in tronco, ritenendo la commessa infrazione lesiva irreparabilmente del rapporto di fiducia; - che il Giudice del lavoro, adito con ricorso ex art.700 c.p.c., depositava in data 15/6/99 ordinanza di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, rilevando come il comportamento contestato al dipendente non rivestiva il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro; - che, con il ricorso in oggetto, introduttivo dell'ordinario giudizio di merito, intendeva ribadire l'illegittimità del provvedimento risolutivo impugnato con lettera del 3/2/1999, atteso il comportamento vessatorio dell'azienda nei suoi riguardi; - che in particolare l'affissione di un articolo di giornale alla porta dell'ufficio non poteva configurare una giusta causa di licenziamento, tenuto conto anche del suo stato di esasperazione in cui versava da tempo; - che il contenuto dell'intervista riportava fedelmente una vicenda reale ed era espressione dell'esercizio del diritto di critica nei limiti della correttezza; - che il gesto contestatogli non aveva arrecato alcun eventuale danno all'azienda né vi era rapporto di proporzionalità con l'adottata sanzione espulsiva; - che il complessivo comportamento aziendale gli aveva cagionato un pregiudizio alla salute, oltre che all'immagine ed alla vita di relazione.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, previa dichiarazione di illegittimità del

licenziamento disciplinare intimatogli il 28/1/99, di ordinare alla convenuta azienda la sua reintegra nel posto di lavoro, con ogni conseguenza ex art.18 Stat. Lav., nonché di condannare la medesima al risarcimento di ogni ulteriore danno anche biologico, col favore delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, l'AMET con diffuse argomentazioni contestava le deduzioni e le pretese avanzate dal Di Meo, concludendo per l'integrale reiezione dell'infondata domanda e la rifusione delle competenze.

L'adito Giudice del lavoro rigettava la domanda e, per l'effetto, revocava il provvedimento d'urgenza del 11/6/199; condannava il Di Meo alla rifusione, in favore dell'AMET, delle spese processuali anche per il giudizio cautelare. Avverso detta pronuncia, proponeva appello il Di Meo, il quale, dopo aver prospettato tutte le sue vicende lavorative e giudiziali, deduceva che non era attribuibile a lui l'elaborazione giornalistica dell'articolo affisso dietro alla sua porta; che legittimamente era dato al lavoratore l'esercizio del diritto di critica sulla base della verità oggettiva degli avvenimenti quando non si sostanziasse in una condotta lesiva del decoro dell'impresa suscettibile di provocare, con la caduta della sua immagine, anche un danno economico in termini di perdite di commesse o di occasioni di lavoro. Assumeva di aver difeso la propria posizione senza aver travalicato con dolo o colpa grave la soglia del rispetto della verità oggettiva.

Precisava che non era stata neanche scossa la fiducia, che sottende al rapporto di lavoro con l'affermazione che veniva pagato senza lavorare, concretizzando invece questo un grave pregiudizio alla sua dignità e professionalità. Comunque assumeva che non vi era una proporzionalità tra il fatto addebitato e il licenziamento.

Concludeva per la riforma della gravata sentenza e per l'accoglimento della domanda.

Resisteva al gravame l'appellata, la quale, deducendone l'infondatezza, ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza depositata il 31 gennaio 2002, l'adita Corte d'appello di Bari rigettava l'appello, rilevando che la condotta del Di Meo, così come accertato, mediante l'espletata istruttoria, fosse irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, con conseguente legittimità dell'intimato licenziamento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Di Meo con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste la A.M.E.T. con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con proposto ricorso, articolato in due motivi strettamente connessi, l'ing. Pietro Di Meo denuncia violazione degli artt. 21 e 24 Cost. in relazione all'art. 2105 c.c., illogica motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla veridicità dei fatti dichiarati, nonché, ancora, omessa e comunque insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia e violazione degli artt. 2106 c.c., 3 l. 604/1966 e 2119 c.c.

In particolare, censura l'*iter* argomentativo della impugnata decisione, che, nel pervenire alle contestate conclusioni, avrebbe omissso di valutare una serie di circostanze decisive per la stessa qualificazione della fattispecie in relazione agli obblighi del prestatore, non risultando espletato qualsivoglia apprezzamento sui fatti o sugli antefatti, sulle pregresse vicende processuali e sul comportamento ingiusto e inadempiente del datore di lavoro; avrebbe ignorato completamente l'inadempimento della datrice ai propri obblighi e la perdurante situazione di frustrazione in cui egli versava, nonché l'esigenza di tutelare un proprio diritto, leso dall'AMET, nonostante la pronuncia giudiziale.

In tale contesto, la stessa decisione, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che 1) la divulgazione, da parte del lavoratore, a mezzo di dichiarazioni alla stampa, di

fatti idonei a ledere l'immagine dell'azienda, gettando discredito sulla dirigenza, costituirebbe mancanza disciplinare idonea "a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 c. c." ed idonea, quindi, a costituire giusta causa di licenziamento, "a prescindere dalla verità o falsità della notizia"; 2) il diritto di critica del lavoratore troverebbe un limite nella rilevanza penale del fatto attribuito; 3) tutte le volte in cui il lavoratore, a fronte di comportamenti illeciti del datore di lavoro abbia la possibilità di far valere il proprio diritto in sede giudiziaria, allo stesso non sarebbe consentito denunciare l'illegittimo comportamento del datore di lavoro a mezzo della stampa.

Le critiche sono infondate.

Giova, preliminarmente, puntualizzare che la Corte d'appello di Bari, dopo avere esposto i termini della vicenda posta a base della vertenza in oggetto, a cominciare dalla nota aziendale del 4 dicembre 1998, con la quale si comunicavano al Di Meo gli addebiti, di cui essa era venuta a conoscenza ("In data 3/12/1998 questa direzione è stata informata del fatto che ella ha esposto, al di fuori della porta del suo ufficio, visibile da tutti i dipendenti e dagli utenti di passaggio, una fotocopia di un articolo giornalistico riportante sue dichiarazioni lesive dell'immagine dell'azienda e contenente gravi accuse, anche di valenza penale, nei confronti del direttore. Poiché si ravvisano gli estremi dell'applicazione di adeguato provvedimento disciplinare, fatta salva ogni altra azione....., vorrà esporre le sue giustificazioni in merito"), e dalla nota di risposta del Di Meo, ritenuta dall'Azienda insoddisfacente, ha proceduto all'analisi sia del comportamento relativo all'affissione dell'articolo giornalistico sia del contenuto dello stesso in ordine alle dichiarazioni rilasciate dal dipendente all'articolista, osservando che, già le espressioni contenute nell'intestazione dell'articolo ("Tre casi di mala burocrazia (uno dei tre era il caso Di Meo)" con sottotitolo: "Pagato solo per non

*lavorare* : "AMET, Azienda Speciale Elettività e Trasporti di Trani, in provincia di Bari, una storia di ordinaria inefficienza. Vittima un ingegnere, pagato con soldi dei cittadini contribuenti, costretto a non lavorare"), erano da ritenersi offensive dell'immagine dell'azienda e "tali da incidere sulla fiducia che deve sottendere ad ogni rapporto di lavoro ed a maggior ragione quando il dipendente è di un certo rango nella struttura, trattandosi di un ingegnere di alto livello di inquadramento".

Né rilevava -ha ancora osservato il Giudice d'appello- che dette espressioni non fossero, in ipotesi, emanazione del pensiero del Di Meo, ma una formulazione del giornalista, per far notizia, poiché il fatto stesso della affissione dietro la porta del suo ufficio, comportava la sua approvazione, facendola propria e condividendo tutto l'articolo come formulato; altrimenti, lo stesso Di Meo avrebbe fatto pubblicare la smentita e poi non lo avrebbe affisso sulla porta del suo ufficio.

Proseguendo oltre nell'analisi dell'articolo, la Corte locale ha tenuto altresì ad evidenziare come esso esprimesse uno stato di conflittualità del dipendente con l'azienda, che andava risolto in sede giudiziaria e non con una notizia giornalistica da ledere il decoro della datrice di lavoro ponendola in cattiva luce presso la opinione pubblica, a prescindere dalla verità o falsità della notizia, data la sua potenzialità offensiva dell'immagine aziendale. A ciò erano da aggiungersi dichiarazioni accusatorie di rilevanza penale da parte del Di Meo, contenute nel medesimo articolo, per avergli il direttore dell'AMET "consigliato", senza successo, di acquistare i computers da una ditta specifica.

Orbene -ad avviso del Giudice d'appello- tali dichiarazioni, allusive di un tentativo di corruzione ad opera del direttore nei confronti del ricorrente, per le quali il lavoratore è stato anche denunciato all'Autorità Giudiziaria per calunnia, andavano ben oltre il diritto di critica del lavoratore, dal momento che di fatto lo stesso si era realizzato in accuse di rilevanza penale da parte del Di Meo in danno

della datrice di lavoro; dichiarazioni accusatorie, tali da scuotere irrimediabilmente la fiducia dell'imprenditore, essenziale presupposto per la prosecuzione della collaborazione del dipendente.

Così argomentando, il Giudice di merito ha ulteriormente ritenuto di specificare che l'entità delle accuse mosse dal Di Meo all'AMET e ai suoi dirigenti, unitamente all'inevitabile discredito sociale patito dall'azienda, in conseguenza delle dichiarazioni, costituivano violazione del dettato normativo e contrattuale in materia di rapporto di lavoro subordinato, menomando la stima e la reputazione del datore di lavoro, che non trovava giustificazione neanche il relazione al diritto di critica costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost.

Siffatte considerazioni non meritano le censure avanzate con il ricorso in esame.

Va, in proposito, rammentato che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare ( cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045) - il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concluzione, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.

Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.

Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196).

Orbene, la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Bari appare esauriente, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico.

Il Giudice d'appello ha spiegato, con dovizia di argomentazioni, le ragioni che hanno condotto al licenziamento di Meo, vagliando attentamente le risultanze istruttorie e sottoponendo ad accurato esame la condotta che si è tradotta in una lesione dell'immagine della società AMET, ad opera del suo dipendente.

Nel fare ciò, la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non ha violato alcuna norma giuridica, né per quanto riguarda il principio costituzionale dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di critica e di cronaca costituisce significativa espressione, né per quanto attiene ai principi fissati dall'art. 2105 c.c.

Questa Corte ha statuito che la forma della critica non è civile non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta, di serenità o obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità e di

immagine cui ogni persona fisica o giuridica ha sempre diritto, ma anche quando non e' improntata a leale chiarezza; cio' si riscontra allorquando si ricorra al "sottinteso sapiente", agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli di articoli o pubblicazioni, o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, nonche' alla vere e proprie insinuazioni ( cfr. al riguardo Cass. 16 maggio 1998 n. 4952).

Questa Corte ha gia' evidenziato come il diritto di cronaca debba rispettare il principio della continenza sostanziale ( secondo cui i fatti narrati devono corrispondere a verita' ) e quello della continenza formale ( secondo cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente ), precisando al riguardo che, nella valutazione del legittimo esercizio del diritto di critica, il requisito della continenza c.d. formale, comportante anche l'osservanza della correttezza e civilta' delle espressioni utilizzate, e' attenuato dalla necessita', ad esso connaturata, di esprimere le proprie opinioni e la propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite( cfr. in tali sensi Cass. 23 gennaio 1996 n. 465 nonche' Cass. 2 giugno 1997 n. 5947, secondo cui per il principio della continenza c.d. formale l'esposizione dei fatti non deve eccedere l'intento informativo e deve risultare corretta ed obiettiva). Se anche - come ha puntualizzato la stessa Corte e' necessario andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse che si assume lesa con quello che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantito (cfr. in tali sensi Cass. 22 gennaio 1996 n. 465 cit) ~~da tutelare~~, cio' pero' non legittima un esercizio del diritto di critica del tutto libero e del tutto svincolato dal doveroso rispetto della logica e delle fondamentali regole del vivere civile.

Per la natura dell'esame e delle indagini da effettuare, le conclusioni cui al loro esito perviene il giudice di merito non sono - come si e' gia' ribadito - censurabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua, priva di salti logici, e rispettosa dei principi di continenza sostanziale e formale cui deve sottostare il diritto di critica.

Alla stregua delle considerazioni sinora svolte non merita alcuna censura la decisione impugnata che, esaminando in maniera attenta il contenuto degli addebiti mosse dal Di Meo all'Azienda, ne ha evidenziato il carattere lesivo e ed ha poi rilevato - con una motivazione esauriente e del tutto corretta sul piano logico-giuridico-, che non poteva giustificarsi il suo comportamento con richiamarsi al diritto di critica, per avere violato i limiti che l'ordinamento pone all'esercizio di tale diritto.

Non merita accoglimento neanche l'altra censura con la quale il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 2105 c.c.

Questa Corte ha piu' volte affermato che l'obbligo di fedelta', la cui violazione puo' rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalita' e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso ( *ex plurimis*, Cass. 3 novembre 1995 n. 11437).

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, e' suscettibile di violare il disposto dell'art. 2105 c.c. e di vulnerare la fiducia che il datore

di lavoro deve poter riporre nel lavoratore un esercizio da parte di quest'ultimo del diritto di critica che, superando i limiti del rispetto della verita' oggettiva, si sia tradotto - come e' avvenuto nel caso di specie - in una condotta lesiva del decoro della impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro. Una siffatta lesione del carattere fiduciario del rapporto lavorativo va accertata dal giudice di merito con giudizio sindacabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. E, nella specie, il Giudice di merito ha accertato che nel fatto dedotto ed allegato "non erano ravvisabili elementi di discriminazione o di emarginazione del lavoratore, comunque da non giustificare mai l'addebito mossogli dall'azienda".

Per concludere, la sentenza impugnata, per essere sorretta da una motivazione esauriente e corretta sul piano logico e giuridico, anche in ordine alla proporzione del provvedimento risolutivo adottato rispetto alla gravità del comportamento, si sottrae alle critiche che le sono state mosse.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 30,00 — , oltre € 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, l'11 novembre 2003.

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 14 GIU. 2004

CANCELLIERE DI

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533